



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie
composta dai Sigg. Magistrati:

DI SARIO	dott.ssa Vittoria	Presidente rel.
SELMI	dott. Vincenzo	Consigliere
CERVELLI	dott. Vito Riccardo	Consigliere

all'esito della trattazione scritta del 20.1.2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1101 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente

TRA

██████████ elett.te dom.to in Roma, viale Bruno Buozzi
n.99, presso lo studio dell'avv.to Giovanni Lazzara che lo rappresenta e difende
giusta procura in calce al ricorso

APPELLANTE

E

██████████ elett.te dom.to in Roma, via Sabiniano n.5, presso lo
studio dell'avv.to Michelangelo Salvagni che lo rappresenta e difende giusta
procura depositata in telematico

APPELLATO

**Oggetto: appello avverso la sentenza n. 639/2019 del Tribunale di
Roma depositata il 23/1/2019**

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. ██████████, premesso di essere stato dipendente del ██████████ S.p.a.
sin 2002 da ultimo inquadrato nell'8° livello del CCNL Poligrafici, addetto
all'Area Unica di Preparazione presso la sede aziendale sita in ██████████, in ██████████
██████████, dove aveva svolto, sino all'8.2.2016 mansioni di Infografico e di
Impaginatore, di essere stato trasferito, con decorrenza 8.2.2016, presso il



reparto Spedizioni della sede aziendale sita in Roma, [REDACTED] e addetto al controllo del procedimento propedeutico alla spedizione dei giornali per le varie destinazioni, di essere transitato, a decorrere dall'1.4.2016, alle dipendenze della [REDACTED] in ragione dell'intervenuta cessione di ramo di azienda, ha convenuto in giudizio quest'ultima società rassegnando le seguenti conclusioni:

- *accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del trasferimento adottato nei confronti del ricorrente dal [REDACTED] [REDACTED], con decorrenza dal 08.02.2016, o altra data ritenuta di giustizia, per violazione di norme inderogabili di legge poiché disposto in violazione dell'art. 2103 c.c. nonché della disciplina contrattuale collettiva applicata;*

- *ordinare alla [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, anche se del caso previo accertamento - ai sensi e per gli effetti della scissione di ramo di azienda e della conseguente cessione del rapporto di lavoro del ricorrente ex art. 2112 c.c. - dell'assunzione in capo alla società convenuta di tutti i diritti e gli obblighi della società [REDACTED], di adibire il ricorrente presso l'Area Unica di Preparazione sita presso la sede di [REDACTED], ove il medesimo era adibito prima del trasferimento;*

- *accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, l'illegittimità della dequalificazione professionale subita dal ricorrente dal 08.02.2016 a oggi, o altra data ritenuta di giustizia, e tuttora in essere, per violazione degli art. 2103, 2087 c.c. nonché artt. 32 e 41 della Costituzione;*

- *ordinare alla [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore di adibire il ricorrente alle mansioni equivalenti e/o riconducibili a quelle ultime effettivamente svolte sino al 07.02.2016, o altra data ritenuta di giustizia, e/o a quelle dell'attuale 8° livello di appartenenza del CCNL di settore, o livello equivalente di altro CCNL che dovesse essere ritenuto applicabile;*

- *condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente per la illegittima dequalificazione professionale e a causa dell'illegittimo e/o invalido trasferimento, come analiticamente dedotti in ricorso, di tipo patrimoniale e non, comprendendovi:*

a. il danno alla professionalità conseguente alla riduzione della propria posizione professionale e della possibilità di ulteriore affinamento, anche come perdita di esperienza e capacità professionale, da accertarsi anche in via presuntiva e da quantificarsi in via equitativa in € 20.000,00 (ventimila/00) o in misura pari a una mensilità di retribuzione per ogni mese di adibizione alle mansioni inferiori dal 08.02.2016, o altra data ritenuta di giustizia, sulla base di € 2.717,55 mensili, o altra somma di giustizia;

b. il danno non patrimoniale alla dignità, all'identità personale, all'immagine e il danno esistenziale, nella misura di € 10.000,00 (diecimila/00), o da determinarsi secondo equità;

c. il risarcimento del danno morale nella misura di € 10.000,00 (diecimila/00) o altra somma di giustizia.

Con calcolo del danno da svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c..



Con sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c. e vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva e cpa e spese generali nella misura del 15% ex D.M. n. 55/2014, da liquidarsi al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.

1.1. Nella resistenza della [REDACTED], il Tribunale di Roma ha così disposto:

- *dichiara la nullità del trasferimento del ricorrente dall'unità produttiva di Roma [REDACTED] all'unità produttiva di [REDACTED] adottato da [REDACTED] l'8.1.2016 con decorrenza 8.2.2016 e per l'effetto ordina a [REDACTED] di adibire il ricorrente presso l'Area Unica di Preparazione sita presso la sede di [REDACTED], presso cui il medesimo era adibito prima del trasferimento;*

- *dichiara che il ricorrente a decorrere dall'8.2.2016 ha subito una illegittima dequalificazione professionale e, per l'effetto, condanna la società resistente a reintegrarlo in mansioni proprie del livello di appartenenza (ottavo CCNL Poligrafici - Giornali e Quotidiani) e a risarcire al medesimo il danno che viene liquidato all'attualità in euro €30.000,00 come in parte motiva, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;*

- *condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida per compenso in complessivi euro 4.050,00 per le quattro fasi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.*

1.2. Il primo giudice: **i)** ha affermato la legittimazione passiva della [REDACTED] in ragione della pacifica cessione del ramo di azienda intervenuta con il [REDACTED] nel marzo 2016, del passaggio del lavoratore alle dipendenze della cessionaria e del conseguente subentro di quest'ultima nel rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c.; **ii)** ha ritenuto tempestiva l'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 32 legge n. 183/2010, poiché *< l'impugnazione stragiudiziale del trasferimento è avvenuta il 24.2.2016 nei confronti della cedente (in quanto prima della cessione avvenuta il 22.3.2016 con decorrenza 1.4.2016, cfr. doc. 8, e quindi nel rispetto del termine di 60 giorni dal trasferimento adottato l'8.1.2016 con effetto dall'8.2.2016) e che l'impugnazione giudiziale è avvenuta con il deposito del ricorso il 9.8.2016 e quindi nel rispetto del termine di 180 giorni previsto dalla norma>;* **iii)** ha dichiarato nullo il trasferimento e, richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia, le succinte ragioni esposte nella comunicazione dell'8.1.2016 e le ulteriori motivazioni dedotte in giudizio dalla società, ha osservato: *che <Dando per provata la crisi e la riorganizzazione aziendale iniziate quantomeno dal 2010 (documentata dai verbali di accordi sindacali e dai piani di crisi in atti), di per sé sola insufficiente a integrare le specifiche e puntuali ragioni addotte a fondamento del trasferimento adottato a gennaio 2016 nei confronti del ricorrente, occorre rimarcare che la resistente ha solo allegato il fatto del prepensionamento di 24 unità, di cui 4 presso lo stabilimento di [REDACTED]; ha solo allegato il fatto del prepensionamento in particolare della signora [REDACTED] svolgente mansioni di addetta al reparto Spedizioni. Tali allegazioni non sono però state in alcun modo provate>, ritenendo insufficiente sia il doc. 6 prodotto dalla società sia la prova testimoniale richiesta <manca comunque la dimostrazione dell'altro fatto, vale a dire quello della necessità di integrazione dell'organico della sede di destinazione a causa dei*



*prepensionamenti interessanti in particolare il Reparto Spedizioni>, poiché <laddove un trasferimento venga adottato – come nella specie – per la duplice esigenza di far fronte ad una scopertura nella sede di destinazione e di gestire un esubero in quella di provenienza e manchi la prova della scopertura nella sede di destinazione, diventa inutile indagare sull’esistenza della condizione di esubero nella sede di provenienza perché comunque mancherebbe un tassello della sequenza causale che impedirebbe di ritenere integrate le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a fondamento del trasferimento>; che, comunque, non poteva ritenersi sussistente neppure la dedotta situazione di esubero della sede di provenienza perché, senza voler valutare nel merito le scelte imprenditoriali della società, <la circostanza che l’attività infografica e di impaginazione nella sede di provenienza (attività pacificamente svolta dal ricorrente prima del trasferimento, v. infra) fosse cessata o comunque grandemente ridotta al momento del trasferimento o successivamente è smentita oltre che dal fatto notorio per cui in assenza di queste il quotidiano “██████████” non potrebbe neppure essere mandato in stampa, dalle stesse deduzioni della resistente che hanno in sostanza confermato che alcuni lavoratori tra cui i sigg.ri ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████ (o ██████████) continuano a svolgerle e dalle stesse dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società resistente in sede di libero interrogatorio all’udienza del 12.6.2017, che ha confermato che le attività in questione continuano ad essere svolta presso la sede di via del Tritone. Né è contestato che dopo il trasferimento del ricorrente i sigg.ri ██████████ e ██████████ (già appartenenti al servizio tecnico) siano stati adibiti proprio a mansioni di infografici e impaginatori. Dunque non è vero che le lavorazioni svolte del ricorrente fossero “quasi inesistenti” e che nell’unità produttiva a cui egli era addetto vi fosse un esubero di personale, se poi, non appena trasferito il suo posto e le sue mansioni sono state affidate ad altri appositamente chiamati>; che, quindi, <non vi è prova della sussistenza del motivo (esigenza di integrazione dell’organico e di gestione dell’esubero di personale) e manca quindi la dimostrazione della necessità del trasferimento del ██████████>, tenuto pure conto che <Il ricorrente ha, inoltre, allegato anche la violazione dell’art 24 del CCNL Poligrafici che testualmente prevede: “Il lavoratore può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Le suddette ragioni saranno esaminate dall’azienda con il lavoratore e la R.S.U.”. La società non ha preso posizione su tale censura e non ha contestato la circostanza di fatto per cui nella specie sia mancato il detto esame delle ragioni del trasferimento tra l’azienda e la R.S.U.>; che doveva ritenersi assorbita l’ulteriore <censura relativa alla mancata comparazione della posizione del ricorrente (per anzianità di servizio, per carichi di famiglia, per specificità delle mansioni espletate), sia rispetto ai restanti dipendenti assegnati al reparto di provenienza, sia rispetto a quelli di destinazione>, richiamando comunque quanto affermato da Cass. n. 5099/2011; **iv**) ha parimenti ritenuto fondata la domanda avente a oggetto la lamentata dequalificazione patita dall’8.2.2016 e, richiamate la declaratoria contrattuale di inquadramento (8° livello ccnl di settore), le pacifiche mansioni svolte dal ██████████ sino a detta data per come descritte nel ricorso e non contestate nonché l’altrettanto pacifica successiva assegnazione del medesimo*



al reparto Spedizioni con mansioni di controllo del procedimento propedeutico alla spedizione dei giornali per come pure dedotte in ricorso e non contestate, ha osservato che il [REDACTED] era stato *< sottoposto a dequalificazione e a demansionamento, essendo le nuove mansioni riconducibili ad un livello contrattuale di gran lunga inferiore >*, poiché il novellato art. 2103 c.c. condiziona l'assegnazione a mansioni inferiori alla modifica degli assetti organizzativi aziendali, alla riconducibilità delle mansioni al livello immediatamente inferiore e alla comunicazione scritta, entrambi questi ultimi due presupposti non sussistenti nella specie, non potendosi giungere a diverse conclusioni sulla scorta della classificazione unica del ccnl, richiamata dalla società solo nelle note conclusive; **v**) con riguardo alla conseguente domanda risarcitoria, ha ritenuto provato il danno patrimoniale alla professionalità richiamando la giurisprudenza di legittimità e osservando che *< che il ricorrente è vittima di demansionamento e di dequalificazione che si protrae continuativamente dal febbraio del 2016 e quindi da circa 3 anni; in secondo luogo occorre rilevare che il lavoratore è stato deputato ad un settore che l'ha completamente scollegato dalla realtà lavorativa precedente così che l'oggettiva adibizione a mansioni inferiori si è aggiunta nel caso di specie all'impossibilità di qualsiasi aggiornamento anche tramite il contatto con i colleghi del settore di provenienza; infine occorre rimarcare che nel settore di destinazione egli è stato posto in contatto con colleghi che sono adibiti alle medesime mansioni elementari ed esecutive ad esso delegate. Non può non assumere rilevanza nella crescita professionale del lavoratore il fatto di essere addetto a mansioni non solo gravemente dequalificanti (si ricorda di cinque livelli inferiori rispetto a quello di appartenenza) ma anche proprie di un settore non facente parte del proprio bagaglio professionale. Insomma in questi anni il ricorrente non ha potuto affinare e sviluppare le proprie competenze di infografico e di impaginatore, circostanza viepiù pregiudizievole se si considera la tipologia di tali mansioni che richiedono, in un settore in continua evoluzione tecnologica, aggiornamenti professionali continui (anche sui programmi informatici da utilizzare) e che come da mansionario sono caratterizzate da "ampia preparazione ... accresciute capacità operative su mezzi tecnicamente avanzati ... utilizzo di strumenti informatici">*; ha quantificato in via equitativa detto danno in € 20.000,00 per come richiesto, aggiungendo € 10.000,00 a titolo di danno morale, tenuto conto che *< la compressione e la svalutazione della professionalità del ricorrente conseguente alla condotta tenuta dalla azienda convenuta si è tradotta nella lesione di un diritto fondamentale avente ad oggetto la libera esplicazione, garantita dagli artt. 1 e 2 della Costituzione, della sua personalità sul luogo di lavoro, secondo le mansioni e con la qualifica spettategli per legge o per contratto. Nel caso in esame è risultato provato un notevole divario tra le mansioni precedentemente svolte (di natura concettuale e addirittura, per certi versi, creativa) e quelle successivamente assegnate di natura elementare, esecutiva e ripetitiva ed un netto peggioramento delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, articolata su turni notturni, in ambienti assai rumorosi, distanti dalla propria abitazione e anche dalla precedente sede aziendale da cui il ricorrente è stato sradicato. Tutto ciò non solo ha inciso negativamente sulla professionalità del ricorrente in termini economici, come sopra detto, ma gli ha*



inferto una mortificazione personale che ha leso la sua dignità di persona e di lavoratore>; vi) ha infine respinto la domanda risarcitoria con riguardo al danno biologico e al danno esistenziale

2. Contro detta decisione ha proposto appello la [REDACTED] lamentando: **I)** la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. come modificato dal d.lgs n. 81/2015 per omessa ed errata interpretazione delle circostanze dedotte da essa società nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per errata valutazione dell'ammissibilità e rilevanza delle richieste istruttorie, con disapplicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di trasferimento; **II)** la violazione e falsa applicazione delle norme di legge e della contrattazione collettiva in materia di ius variandi per disapplicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di demansionamento; **III)** l'errata applicazione della giurisprudenza di legittimità in materia di risarcimento del danno da demansionamento e comunque la non congruità della condanna risarcitoria per violazione dei principi in materia e per difetto di motivazione.

2.1. Si è costituito in giudizio [REDACTED] chiedendo il rigetto del gravame siccome infondato e comunque riproponendo tutte le eccezioni e contestazioni già sollevate in prime cure sia in ordine all'illegittimità del trasferimento che in ordine al denunciato demansionamento.

2.2. Disposta ex artt. 221 legge n. 77/2020 e 23 d.l. n. 137/2020 la trattazione scritta, all'esito del deposito di note delle parti la causa è stata decisa con separato dispositivo.

3. Preliminarmente va osservato che sono coperte da giudicato interno per omessa impugnazione sia la statuizione con cui il Tribunale ha affermato la legittimazione passiva della società appellante sia la statuizione con cui è stata ritenuta tempestiva la domanda avanzata dal Caponi perché formulata nel rispetto dei termini fissati dall'art. 32 legge n. 183/2010.

3.1. Parimenti è coperta da giudicato interno per omessa impugnazione la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico e del danno esistenziale.

4. Per il resto l'appello è infondato e deve essere respinto.

5. Con il primo articolato motivo di gravame la società censura la gravata sentenza per avere dichiarato nullo il trasferimento errando nel ritenere indimostrata la circostanza del prepensionamento di 24 unità di cui 4 presso lo stabilimento di destinazione in via [REDACTED], sede di destinazione, e ciò con particolare riguardo alla posizione di [REDACTED] sostituita con l'appellato, nonostante la circostanza non fosse stata contestata così come non era stata contestata, ed era stata ritenuta pacifica dallo stesso Tribunale, l'intervenuta riorganizzazione aziendale per crisi; aggiunge, altresì, che la gravata sentenza avrebbe errato nel considerare che il dimostrato pensionamento delle 4 unità aveva reso necessario nella sede di destinazione procedere ad un'integrazione dell'organico aziendale, circostanza sufficiente, anche alla luce della giurisprudenza, a giustificare il disposto trasferimento; afferma, inoltre, che il Tribunale avrebbe errato pure nel non considerare che essa società aveva



offerto prova anche della sussistenza di esuberi presso la sede di provenienza all'atto del trasferimento, esuberi determinati dall'accorpamento di diversi reparti nell'Area Unica di Preparazione e che giustificavano il trasferimento, ma la prova ingiustamente non era stata ammessa ed anzi il Tribunale erroneamente aveva ritenuto insussistente il dedotto esubero con affermazioni, a dire dell'appellante, smentite per tabulas anche dagli accordi sindacali prodotti in atti.

5.1. Il motivo, nonostante alcune fondate affermazioni, va comunque disatteso, tenuto conto della complessiva operazione posta in essere dalla società ai danni del [REDACTED].

5.2. Per come accertato nella gravata sentenza, ed in atti documentato, il trasferimento dell'appellato è stato motivato nella comunicazione inviata al dipendente con la seguente causale: *"A seguito della riorganizzazione aziendale in corso ed in conseguenza delle gravi ed oggettive ragioni di urgenza, funzionali a garantire l'effettività della produzione, determinate dalle recenti dimissioni immediate del personale uscito a seguito del prepensionamento - avendo verificato con la Direzione Tecnica l'urgente necessità organizzativa dello stabilimento di stampa - Le comunichiamo che dall'8 febbraio 2016 Lei viene trasferito al reparto spedizioni dello stabilimento in questione, sito in viale [REDACTED]"*.

5.3. In giudizio la società ha ulteriormente chiarito, per come evidenziato in sentenza e non contestato, che il trasferimento del [REDACTED] è stato determinato: *-dal processo di riorganizzazione aziendale al fine di contrastare una situazione di crisi che negli ultimi anni ha travolto il settore dell'editoria con particolare riferimento a quello della carta stampata e dei quotidiani, processo in atto fin dall'anno 2010 (con l'accordo sindacale del 26.7.2010 veniva rilevata una eccedenza del personale poligrafico operante all'interno dell'Area Unica di Preparazione e l'intenzione di accorpare in un'unica area sia il reparto infografico che quello di controllo della pagine), proseguito nel 2012 (con il piano di crisi teso all'accorpamento di molti servizi redazionali, alla riorganizzazione delle redazioni, alla riduzione degli esuberi nel settore poligrafico mediante riduzione di 30 unità nei successivi 24 mesi attraverso prepensionamenti) e nel 2013 (con il verbale di accordo del 7.11.2013 in cui si dava atto dell'aggravamento della crisi che rendeva economicamente insostenibili numerose attività poligrafiche e le parti prevedevano che eventuali esigenze di riequilibrio degli organici sarebbero state risolte tramite la mobilità dei lavoratori da reparti con eccedenze a reparti con necessità di integrazione) e infine con il successivo piano di crisi del 2014 (prevedendo un piano di CIGS di 24 mesi per 31 lavoratori poligrafici, per effetto del quale a gennaio del 2016 l'organico del personale poligrafico della società si riduceva di 24 unità uscite per prepensionamento);*

- dalla necessità di integrare l'organico dell'unità produttiva di destinazione (stabilimento di via T [REDACTED]) impattato dal prepensionamento di quattro risorse - [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] - e in particolare dalla necessità di coprire il posto lasciato da quest'ultima addetta proprio al Reparto Spedizioni (a cui infatti era stato adibito il [REDACTED]);

- dalla necessità di gestire un esubero di personale presso la sede di provenienza, la cui operatività si era ormai enormemente ridotta (nell'unità



produttiva di via [REDACTED] nel mese di gennaio- febbraio 2016 le lavorazioni infografiche si erano ridotte alla produzione di 2-3 grafici al giorno con un massimo di 30 minuti di attività quotidiana e "all'epoca del trasferimento presso l'Area Unica di preparazione di via [REDACTED], erano operanti solo altri due dipendenti, [REDACTED] e [REDACTED] quest'ultimo andato in prepensionamento nel mese di gennaio 2016 e il primo peraltro rappresentante sindacale").

5.4. Il Tribunale, senza che sul punto sia stata mossa alcuna contestazione né fornito alcun elemento di smentita, ha ritenuto <provata la crisi e la riorganizzazione aziendale iniziate quantomeno dal 2010>.

5.5. L'appellante coglie nel segno laddove censura la gravata sentenza per avere erroneamente ritenuto solo "allegato" ma "non dimostrato" il dedotto pensionamento di 24 unità di cui 4 presso lo stabilimento di destinazione di viale [REDACTED], assumendo che la circostanza sarebbe stata "drasticamente" contestata dal [REDACTED] e che non sarebbero stati idonei alla dimostrazione <il documento sub 6, prodotto dalla resistente, trattandosi di un foglio excel, peraltro privo di qualsiasi intestazione e sottoscrizione e del tutto sprovvisto di efficacia probatoria> né l'articolata prova testimoniale.

5.6. Il Tribunale, così come eccepito dalla società, ha errato nel ritenere contestate le circostanze in questione, soprattutto con particolare riferimento ai 4 prepensionamenti dello stabilimento di via [REDACTED] e in specie del pensionamento della dipendente [REDACTED], al cui posto è stato assegnato il [REDACTED].

5.7. Nonostante i tentativi dell'appellato di sostenere il contrario, le circostanze predette dovevano e devono ritenersi provate ex art. 115 c.p.c. per difetto di contestazione.

5.8. Ed invero la società aveva dedotto con sufficiente puntualità le circostanze in questione (cfr ultimi due capoversi di pg 8 della memoria di costituzione di primo grado), rinviando al proprio doc. 6, che contiene l'elenco di tutti i nominativi dei dipendenti cessati dal servizio, con la corrispondente qualifica e la data di pensionamento (date comprese nell'arco temporale dall'11/1/2016 al 25/1/2016), formulando sul punto anche richiesta di prova testimoniale (in specie capitolo 1 pg 23). A fronte di tali puntuali allegazioni il [REDACTED] avrebbe dovuto prendere specifica e puntuale posizione, muovendo altrettante puntuali contestazioni, mentre, per come emerge chiaramente dal verbale della prima udienza del 3/4/2017 la contestazione è stata generica, rivolta esclusivamente ai capitoli di prova e neppure conferente atteso che sul capitolo 1 l'allora ricorrente si è limitato a contestarne l'irrilevanza "avendo ad oggetto la scissione". Il [REDACTED], poi, finisce per riconoscere lui stesso l'intervenuto pensionamento almeno della [REDACTED], laddove deduce di averla sostituita, circostanza pacifica tra le parti.

5.9. Per quanto riguarda la situazione della sede di provenienza di via [REDACTED], nella gravata sentenza si legge che <seri e concordanti elementi indiziari (art. 2929 c.c.) inducono a ritenere non sussistente neppure la dedotta situazione di esubero nella sede di provenienza. Invero la circostanza che l'attività infografica e di impaginazione nella sede di provenienza (attività pacificamente svolta dal ricorrente prima del trasferimento, v. infra) fosse cessata o comunque grandemente ridotta al momento del trasferimento o



successivamente è smentita oltre che dal fatto notorio per cui in assenza di queste il quotidiano "██████████" non potrebbe neppure essere mandato in stampa, dalle stesse deduzioni della resistente che hanno in sostanza confermato che alcuni lavoratori tra cui i sigg.ri ████████, ████████, ████████, ████████, ████████, ████████ (o ████████) continuano a svolgerle e dalle stesse dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società resistente in sede di libero interrogatorio all'udienza del 12.6.2017, che ha confermato che le attività in questione continuano ad essere svolta presso la sede di via ████████. Né è contestato che dopo il trasferimento del ricorrente i sigg.ri ████████ e ████████ (già appartenenti al servizio tecnico) siano stati adibiti proprio a mansioni di infografici e impaginatori. Dunque non è vero che le lavorazioni svolte del ricorrente fossero "quasi inesistenti" e che nell'unità produttiva a cui egli era addetto vi fosse un esubero di personale, se poi, non appena trasferito il suo posto e le sue mansioni sono state affidate ad altri appositamente chiamati>.

5.10 Il gravame finisce per ribadire quanto dedotto in prime cure, senza fornire convincenti elementi di smentita ai puntuali accertamenti della gravata sentenza, soprattutto con riguardo alla messa in stampa del quotidiano pacificamente proseguita dopo il trasferimento dell'appellato con l'apporto dei dipendenti indicati.

Quindi parte delle ragioni addotte a fondamento del trasferimento rimangono anche in questa sede indimostrate.

5.11 Comunque, on appare necessario attardarsi sui predetti profili perché non sono sufficienti a determinare la riforma della gravata sentenza con la declaratoria di legittimità del trasferimento.

5.12 Ed invero ciò che inficia la legittimità del provvedimento in esame è che la datrice di lavoro non si è limitata a coprire un posto rimasto scoperto nella sede di destinazione, ma ha operato tale copertura mediante il grave demansionamento dell'appellato, per come accertato in sentenza e sul quale si tornerà.

5.11 Più semplicemente la datrice di lavoro non si è limitata a trasferire un lavoratore dalla sede di via ████████ alla sede di via ████████ per far fronte alla necessità di coprire il posto lasciato libero da una dipendente addetta a quest'ultimo, ma ha realizzato tale riorganizzazione, di per sé astrattamente legittima, attraverso la scelta di un dipendente che aveva un inquadramento superiore, adibendolo a svolgere mansioni significativamente inferiori.

5.12 In questi limitati termini va recuperata la contestazione del ████████, ribadita in questa sede, sull'errato criterio di scelta.

5.13 La società ben avrebbe potuto disporre il trasferimento di un lavoratore, ma non ha chiarito né tantomeno dimostrato perché la scelta sia ricaduta sull'appellato, che pacificamente rivestiva una qualifica superiore rispetto alla ████████ (operaia per come indicato nel doc. 6 prodotto dalla società).

5.14 Le ragioni tecnico, organizzative e produttive che legittimano ex art. 2103 c.c. il trasferimento di un lavoratore devono essere prima ancora che comprovate, legittime, ma nella specie difetta proprio questo secondo imprescindibile requisito.



5.15. Infine va rilevato che il Tribunale ha ritenuto violata anche la previsione di cui all'art. 24 ccnl Poligrafici, in base al quale "Il lavoratore può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Le suddette ragioni saranno esaminate dall'azienda con il lavoratore e la R.S.U.", addebitando all'azienda di non avere preso specifica posizione sul punto e di non avere contestato la circostanza.

5.16 Il gravame si limita ad affermare di avere articolato al riguardo un capitolo di prova (cap 10 pg 24), ma si tratta all'evidenza di un capitolo assolutamente generico non chiarendo quando la verifica sarebbe stata svolta, da chi e con chi, sicché la circostanza dell'omesso rispetto della previsione collettiva resta confermata anche in questa sede.

5.17 Infine, l'appellante afferma del tutto apoditticamente che l'accertata violazione "non avrebbe comunque determinato la nullità del trasferimento" senza altro aggiungere e senza neppure preoccuparsi di confrontarsi con la *ratio* della previsione collettiva, evidentemente dettata per fornire al lavoratore una tutela rafforzata rispetto al disposto dell'art. 2103 c.c.

6. Il secondo motivo di gravame, con cui la società censura la gravata sentenza per avere ritenuto sussistente il lamentato demansionamento, va disatteso, così rimanendo confermata, come anticipato, l'illegittimità della complessiva operazione posta in essere ai danni dell'appellato.

6.1. Innanzitutto va osservato che l'appellante non ha mosso alcuna specifica censura alla sentenza laddove questa accerta: l'inquadramento professionale del ██████ (8° livello ccnl di settore); le mansioni da questi svolte presso la sede di via ██████, per come descritte nel ricorso introduttivo e la loro rispondenza al livello di inquadramento, secondo la richiamata declaratoria contrattuale; le diverse mansioni svolte dal ██████ a decorrere dall'8.2.2016 presso lo stabilimento di ██████, per come descritte nel ricorso, mansioni da ricomprendere negli inferiori livelli di inquadramento 3° o 2°.

6.2. Il gravame non censura la gravata sentenza neppure nella conclusione finale dove si legge che *<Deve, pertanto, ritenersi provato che: prima dell'8.2.2016 il ricorrente svolgeva nell'Area Unica di Preparazione mansioni di infografico e di impagatore consistenti nella progettazione e realizzazione dei cc.dd. "infografici" ovvero del racconto delle informazioni attraverso il disegno e il testo e nel loro inserimento all'interno delle pagine del giornale, mansioni di contenuto concettuale e caratterizzati da facoltà di iniziativa; dall'8.2.2016 il ricorrente ha cominciato a svolgere nello stabilimento di stampa di ██████ ██████, nel reparto Spedizioni, mansioni meramente esecutive e manuali, di semplice controllo del procedimento propedeutico alla spedizione dei giornali per le varie destinazioni>*, mansioni quest'ultime, che il Tribunale ha ricondotto nel 3°/2° livello come già sopra evidenziato.

6.3. Il gravame neppure censura specificamente la gravata sentenza laddove evidenzia che *<Parte resistente non ha negato nella memoria di costituzione (salvo poi modificare la posizione in sede di note conclusive, ma si rammenta sul punto che l'onere della prova dell'equivalenza delle mansioni e dell'esattezza dell'adempimento va fornita dal datore di lavoro, cfr. Cass. 26477/18) che vi sia stata una dequalificazione/demansionamento del*



ricorrente, limitandosi ad affermarne la legittimità in base al novellato art. 2103 c.c..>.

Sul punto non è certo sufficiente il richiamo alle pagine 11 e 16 della memoria di costituzione di primo grado, perché non contengono affatto una puntuale contestazione delle dettagliate e articolate circostanze del ricorso introduttivo, come invece imposta dall'art. 416 c.c., e comunque il novellato art. 434 c.p.c. avrebbe imposto una ben diversa critica alla decisione e una chiara e provata smentita delle circostanze sulle quali questa si fonda.

6.4. Il gravame neppure censura la gravata sentenza laddove, dopo aver premesso che il novellato art. 2103 c.c. *<consente l'assegnazione a mansioni inferiori: - in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore; - purché si tratti di mansioni riconducibili al livello immediatamente inferiore; - ciò avvenga con comunicazione per scritto a pena di nullità>*, ha accertato che *<Nella specie, invece, l'assegnazione è avvenuta in carenza di una comunicazione per iscritto (in quanto nell'atto dell'8.1.2016 in datore di lavoro si limita a disporre il trasferimento del lavoratore, ma nulla dice sul suo demansionamento) e il lavoratore è stato assegnato a mansioni di almeno cinque livelli inferiori. Su quest'ultimo aspetto - vale a dire sulla illegittimità di un demansionamento con passaggio non al livello inferiore, ma a diversi livelli inferiori - si richiama il condivisibile l'orientamento espresso la giurisprudenza di merito (Trib. Roma sent. 8311/17; Trib. Roma sent. 1531/18; Trib. Roma ord. 1.3.2018)>*.

6.5. Quest'ultimo passaggio non contestato è sufficiente a fondare definitivamente la declaratoria di illegittimità del demansionamento.

6.6. L'appellante insiste soltanto sul profilo, tardivamente sollevato nelle note autorizzate di prime cure, per cui la nuova disciplina collettiva ha introdotto una classificazione unica del personale sicché sarebbe prevista una mutabilità delle mansioni svolte nell'ambito delle singole specializzazioni ed individuando settori omogenei di produzione.

6.7. Di fatto l'appellante si è limitata a riprodurre quanto già affermato nelle note di prime cure, senza confrontarsi criticamente, come imposto dall'art. 434 c.p.c., con quanto affermato dal Tribunale e più esattamente che *<alla luce del CCNL di categoria, prodotto agli atti, il sistema di classificazione unica - diretto all'affermazione della qualifica professionale - determina la mutabilità delle mansioni nell'ambito delle singole specializzazioni (livelli) e previo confronto tra la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali. Pertanto la classificazione tra quadri, impiegati ed operai viene mantenuta solo a determinati fini (contributivi, fiscali, ecc.) e per il resto la struttura della classificazione unica - articolata su dieci livelli - viene attuata sulla base dell'inquadramento nello stesso profilo dei lavoratori operanti in settori omogenei di produzione (preparazione, rotativa, spedizione). Nulla, dunque, neppure in base alle invocate previsioni collettive, autorizza la parte datoriale a mutare unilateralmente le mansioni del lavoratore al di fuori delle singole specializzazioni, degradandolo di cinque di livelli e adibendolo ad un diverso settore produttivo (nella specie da quello della preparazione a quello della spedizione)>*.



7. Con il terzo motivo di gravame la società censura la gravata sentenza assumendo che questa sarebbe errata per avere ritenuto provato sia il danno alla professionalità che il danno morale, ponendosi in contrasto con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, e comunque per avere errato nella quantificazione di dette voci.

7.1. Il motivo è infondato.

7.2. Anche sul punto non può non rilevarsi che l'appellante omette di confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione, come imposto dall'art. 434 c.p.c., limitandosi a richiamare quanto già dedotto in prime cure oltre ad alcune pronunce di legittimità, senza tenere conto che il Tribunale si è positivamente confrontato con i principi in materia, argomentando ampiamente.

7.3. Con riguardo al danno patrimoniale si legge, infatti, nella gravata sentenza che *<il ricorrente è vittima di demansionamento e di dequalificazione che si protrae continuativamente dal febbraio del 2016 e quindi da circa 3 anni; in secondo luogo occorre rilevare che il lavoratore è stato deputato ad un settore che l'ha completamente scollegato dalla realtà lavorativa precedente così che l'oggettiva adibizione a mansioni inferiori si è aggiunta nel caso di specie all'impossibilità di qualsiasi aggiornamento anche tramite il contatto con i colleghi del settore di provenienza; infine occorre rimarcare che nel settore di destinazione egli è stato posto in contatto con colleghi che sono adibiti alle medesime mansioni elementari ed esecutive ad esso delegate. Non può non assumere rilevanza nella crescita professionale del lavoratore il fatto di essere addetto a mansioni non solo gravemente dequalificanti (si ricorda di cinque livelli inferiori rispetto a quello di appartenenza) ma anche proprie di un settore non facente parte del proprio bagaglio professionale. Insomma in questi anni il ricorrente non ha potuto affinare e sviluppare le proprie competenze di infografico e di impaginatore, circostanza vieppiù pregiudizievole se si considera la tipologia di tali mansioni che richiedono, in un settore in continua evoluzione tecnologica, aggiornamenti professionali continui (anche sui programmi informatici da utilizzare) e che come da mansionario sono caratterizzate da "ampia preparazione ... accresciute capacità operative su mezzi tecnicamente avanzati ... utilizzo di strumenti informatici">.*

7.4. Ed ancora. Con riguardo al danno morale nella gravata sentenza si legge che *<Deve invece ritenersi sussistente e provato il danno morale, caratterizzandolo - come detto - in termini di autonomia rispetto alla nozione di danno esistenziale. Invero per apprezzare la sussistenza di tale danno - che colpisce la dignità morale e professionale della persona - occorre muovere dalla considerazione per cui nel rapporto di lavoro subordinato non viene in rilievo solo il momento dello scambio di prestazioni, ma anche il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona che va tutelata nei suoi valori fondamentali. Ora nella fattispecie la compressione e la svalutazione della professionalità del ricorrente conseguente alla condotta tenuta dalla azienda convenuta si è tradotta nella lesione di un diritto fondamentale avente ad oggetto la libera esplicazione, garantita dagli artt. 1 e 2 della Costituzione, della sua personalità sul luogo di lavoro, secondo le mansioni e con la qualifica spettategli per legge o per contratto. Nel caso in esame è risultato provato un notevole divario tra le mansioni precedentemente svolte (di natura concettuale*



e addirittura, per certi versi, creativa) e quelle successivamente assegnate di natura elementare, esecutiva e ripetitiva ed un netto peggioramento delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, articolata su turni notturni, in ambienti assai rumorosi, distanti dalla propria abitazione e anche dalla precedente sede aziendale da cui il ricorrente è stato sradicato. Tutto ciò non solo ha inciso negativamente sulla professionalità del ricorrente in termini economici, come sopra detto, ma gli ha inferto una mortificazione personale che ha leso la sua dignità di persona e di lavoratore>.

7.5. Il gravame riproduce quanto già dedotto in prime cure, ignorando le articolate ragioni della decisione, che non si pongono affatto in contrasto con la giurisprudenza richiamata dalla società.

7.6. Vale la pena ribadire: che "in tema di dequalificazione professionale, il giudice... può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto" (ex plurimis da ultimo Cass 19923/2019); che "In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (ex plurimis Cass. n. 9901/2018, Cass. n. 24585/2019).

7.7. L'appellante lamenta anche che il Tribunale avrebbe errato nella quantificazione del danno alla professionalità, assumendo che "il Tribunale, soprattutto dopo avere affermato che il presunto demansionamento si sarebbe protratto per tre anni, avrebbe dovuto tenere in debito conto la circostanza per la quale di questo periodo la maggior parte si è consumata per i tempi processuali", sicché sussisterebbe "un concreto e giusto interesse del datore di lavoro, meritevole di tutela, alla liberazione dal vincolo obbligatorio e non all'aggravamento di un'eventuale posizione debitoria".

7.8. La critica non può essere condivisa, atteso che nella specie non è affatto conferente la tutela invocata.

7.9. Innanzitutto se è vero che il ricorso introduttivo è stato depositato in data 3.4.2017 è anche vero che il Tribunale ha esteso l'accertamento del demansionamento anche al periodo successivo, nel corso del giudizio e sino alla pronuncia (2019), tant'è che quantifica in tre anni (dal 2016) il protrarsi



dell'illecito e sul punto nessuna censura è stata mossa né è stata fornita prova contraria, sicché il danno liquidato è riferito a tale più ampio periodo.

7.10 Inoltre la violazione dell'art. 2103 c.c. è qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come illecito permanente (Cass. n. 31558/2021) sicché il protrarsi dello stesso è addebitabile esclusivamente alla datrice di lavoro, che ben poteva far cessare il comportamento "contra jus.

7.10 Infine la società assume che sarebbe illegittima la quantificazione del danno morale.

7.11 Si tratta di valutazione equitativa in relazione alla quale il Tribunale, come sopra già evidenziato, ha ampiamente motivato in punto di lesione degli interessi coinvolti, mentre l'appellante neppure deduce elementi o allega fatti da cui desumere un malgoverno da parte del primo giudice della valutazione effettuata, dimostrando che la stessa sia del tutto personale o irragionevole.

8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.

8.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello;

condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado che liquida in € 3.308,00 oltre rimborso al 15%, iva e cpa, da distrarsi;

in considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

Roma 20.1.2022

IL PRESIDENTE est
dott.ssa Vittoria Di Sario

